

OGGETTO: MODIFICA DEL REGOLAMENTO COMUNALE SULL'IMPOSTA DI SOGGIORNO.

Il Sindaco introduce il punto all'ordine del giorno.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 39 del 28/11/2025 è stato disposto di istituire l'imposta di soggiorno, con decorrenza dal 1° gennaio 2026, ai sensi dell'articolo 4 del Decreto legislativo n. 23 del 2011 e che con la stessa delibera era stato approvato il relativo regolamento;

Visto l'articolo 4 del Decreto Legislativo 14 marzo 2011 n. 23, i Comuni, sentite le associazioni maggiormente rappresentative dei titolari delle strutture ricettive, hanno la facoltà di disporre ulteriori modalità applicative del tributo, nonché di prevedere esenzioni e riduzioni per particolari fattispecie o per determinati periodi di tempo;

Considerato che l'Amministrazione Comunale sostiene le finalità sociali, culturali ed educative degli "ostelli per la gioventù", strutture ricettive attrezzate per il soggiorno prevalentemente dei giovani, gestiti da soggetti pubblici o privati operanti per il conseguimento di finalità sociali, culturali ed educative.

Ravvisata l'opportunità di esentare dal pagamento dell'imposta di soggiorno le strutture "ostelli per la gioventù" ospitanti prevalentemente dei giovani e per le loro finalità sociali, culturali ed educative;

Ritenuto opportuno, integrare il seguente articolo del vigente Regolamento Comunale dell'Imposta di Soggiorno:

- *articolo 5 (Esenzioni) comma 1 viene riformulato come segue:*

1. *Sono esenti dal pagamento dell'imposta di soggiorno:*

- a) *i minori entro il diciottesimo anno d'età a condizione che gli stessi siano alloggiati gratuitamente presso la struttura e accompagnati da almeno un soggetto pagante l'imposta di soggiorno;*
- b) *i malati che devono effettuare terapie presso strutture sanitarie site nel territorio provinciale e un eventuale accompagnatore;*
- c) *chi assiste i degenzi ricoverati presso strutture sanitarie nel territorio provinciale in ragione di un accompagnatore per paziente;*
- d) *i genitori, o accompagnatori delegati, che assistono i minori di anni diciotto, ricoverati presso strutture sanitarie del territorio comunale, per un massimo di due persone per paziente;*
- e) *gli appartenenti alle forze dell'ordine, nonché al Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco e della Protezione Civile che pernottano per esigenze di servizio;*
- f) *persone non autosufficienti con disabilità riconosciuta da apposita certificazione ex L. n. 104/1992 e relativo accompagnatore;*
- g) *guide turistiche professionali legalmente riconosciute;*

- h) accompagnatori di gruppi organizzati nella misura di 1 (uno) ogni 25 (venticinque) soggetti paganti l'imposta di soggiorno;*
- i) gli autisti di pullman che soggiornano per esigenze di servizio*
- j) coloro che alloggiano in strutture ricettive a seguito provvedimenti adottati da autorità pubbliche per fronteggiare situazioni di emergenza conseguenti ad eventi calamitosi o di natura straordinaria e per finalità di soccorso umanitario;*
- k) coloro che alloggiano nelle strutture ricettive per far fronte a iniziative a gestione diretta del Comune per finalità strettamente istituzionali, turistiche e sociali, nel caso in cui il soggiorno sia a carico del Comune;*
- l) il personale dipendente, in forma diretta o tramite agenzia di lavoro interinale, del gestore della struttura ricettiva situata nel Comune di Ponteranica che svolge attività lavorativa nella medesima. Rientrano nella fattispecie i lavoratori che presentano altra forma contrattuale che comprovi il rapporto di lavoro con la struttura ricettiva situata nel territorio del Comune di Ponteranica. Rientrano in tale fattispecie anche gli studenti in rapporto di stage;*
- m) i pernottamenti effettuati presso gli “Ostelli della gioventù” così come definiti dalla legge regionale in materia di turismo.*

Preso atto che, alla luce delle precedenti considerazioni, il testo del regolamento dell'imposta di soggiorno del Comune di Ponteranica viene ad essere quello riportato nell'allegato A, che forma parte integrante e sostanziale del presente atto a partire dal 1° febbraio 2026;

Visti:

- l'art. 42 del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli EE.LL., approvato con D.Lgs. 18. agosto 2000, n. 267;
- l'art. 52 del D.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446;
- il D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23 , ed in particolare l'art. 4;
- lo Statuto del Comune di Ponteranica;

Visti i pareri di regolarità tecnica e contabile rilasciati ai sensi dell'art.49 del D.Lgs. 18.8.00, n.267;

Preso atto del parere favorevole del Revisore dei Conti, reso ai sensi dell'art. 239 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e depositato agli atti;

D E L I B E R A

1. Di dare atto di quanto in premessa;
2. Di approvare la modifica al Regolamento comunale dell'imposta di soggiorno di esenzione delle strutture “ostello della gioventù”, come evidenziato all'articolo 5 del Regolamento:
Articolo 5 (Esenzioni)
 - 1. Sono esenti dal pagamento dell'imposta di soggiorno:*
 - a) i minori entro il diciottesimo anno d'età a condizione che gli stessi siano alloggiati gratuitamente presso la struttura e accompagnati da almeno un soggetto pagante l'imposta di soggiorno;*
 - b) i malati che devono effettuare terapie presso strutture sanitarie site nel territorio provinciale e un eventuale accompagnatore;*
 - c) chi assiste i degenzi ricoverati presso strutture sanitarie nel territorio provinciale in ragione di un accompagnatore per paziente;*
 - d) i genitori, o accompagnatori delegati, che assistono i minori di anni diciotto, ricoverati*

- presso strutture sanitarie del territorio comunale, per un massimo di due persone per paziente;*
- e) *gli appartenenti alle forze dell'ordine, nonché al Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco e della Protezione Civile che pernottano per esigenze di servizio;*
 - f) *persone non autosufficienti con disabilità riconosciuta da apposita certificazione ex L. n. 104/1992 e relativo accompagnatore;*
 - g) *guide turistiche professionali legalmente riconosciute;*
 - h) *accompagnatori di gruppi organizzati nella misura di 1 (uno) ogni 25 (venticinque) soggetti paganti l'imposta di soggiorno;*
 - i) *gli autisti di pullman che soggiornano per esigenze di servizio*
 - j) *coloro che alloggiano in strutture ricettive a seguito provvedimenti adottati da autorità pubbliche per fronteggiare situazioni di emergenza conseguenti ad eventi calamitosi o di natura straordinaria e per finalità di soccorso umanitario;*
 - k) *coloro che alloggiano nelle strutture ricettive per far fronte a iniziative a gestione diretta del Comune per finalità strettamente istituzionali, turistiche e sociali, nel caso in cui il soggiorno sia a carico del Comune;*
 - l) *il personale dipendente, in forma diretta o tramite agenzia di lavoro interinale, del gestore della struttura ricettiva situata nel Comune di Ponteranica che svolge attività lavorativa nella medesima. Rientrano nella fattispecie i lavoratori che presentano altra forma contrattuale che comprovi il rapporto di lavoro con la struttura ricettiva situata nel territorio del Comune di Ponteranica. Rientrano in tale fattispecie anche gli studenti in rapporto di stage;*
 - m) *i pernottamenti effettuati presso gli "Ostelli della gioventù" così come definiti dalla legge regionale in materia di turismo.*
3. Di approvare l'allegato "A" quale Regolamento comunale dell'imposta di soggiorno aggiornato con la modifica che si approva col presente dispositivo;
 4. Di trasmettere la presente delibera ai soggetti/organi/ecc. a vario titolo interessati all'applicazione dell'imposta di soggiorno;
 5. Di dare atto che le modifiche al presente Regolamento entreranno in vigore dal 1 febbraio 2026;
 6. Di dare atto che il Regolamento sarà inserito nel portale del federalismo fiscale ai sensi del D.L. n. 201/2011 art.13 comma 15 quater.

DELIBERA

Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.lgs. n. 267/2000



Pareri

COMUNE DI PONTERANICA

Estremi della Proposta

Proposta Nr. **2026 / 8**

Ufficio Proponente: **Ufficio Tributi**

Oggetto: **MODIFICA DEL REGOLAMENTO COMUNALE SULL'IMPOSTA DI SOGGIORNO.**

Parere Tecnico

Ufficio Proponente (Ufficio Tributi)

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Parere Favorevole

Data 20/01/2026

Il Responsabile di Settore

Donatella Morgante

Parere Contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Parere Favorevole

Data 20/01/2026

Responsabile del Servizio Finanziario

Donatella Morgante

COMUNE DI PONTERANICA

(Provincia di Bergamo)

REGOLAMENTO DELL'IMPOSTA DI SOGGIORNO

(art. 4 del d.lgs.23/2011, modificato Legge del 30/12/2023 n. 213 Articolo 1 com 493)

Approvato con delibera del Consiglio Comunale n.39 del 28/11/2025;

Modificato con delibera del Consiglio Comunale n.xx del xx/xx/2026;

INDICE

Art. 1- Oggetto del Regolamento

Art. 2 - Istituzione e presupposto dell'imposta

Art. 3 - Soggetto passivo e Responsabile degli obblighi tributari

Art. 4 - Misura dell'imposta

Art. 5 - Esenzioni

Art. 6 - Obblighi tributari per il gestore della struttura ricettiva

Art. 7 - Versamenti

Art. 8 - Disposizioni in tema di accertamento

Art. 9 - Sanzioni

Art. 10 - Riscossione coattiva

Art. 11 - Rimborsi

Art. 12 - Contenzioso

Art. 13 - Disposizioni transitorie e finali.

ARTICOLO 1
Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento è adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'art. 52 del D.Lgs. n° 446 del 15/12/1997 per disciplinare l'applicazione dell'imposta di soggiorno di cui all'art. 4 del D. Lgs. 14 marzo 2011, n.23 nel comune di Ponteranica.

2. Nel regolamento sono stabiliti il presupposto, i soggetti passivi dell'imposta, le esenzioni, gli obblighi dei gestori delle strutture ricettive e le misure delle sanzioni applicabili nei casi di inadempimento.

ARTICOLO 2
Istituzione e presupposto dell'imposta

1. L'imposta di soggiorno è istituita in base alle disposizioni previste dall'art. 4 del Decreto Legislativo 14 marzo 2011 n. 23. Il relativo gettito è destinato a finanziare interventi in materia di turismo, ivi compresi quelli a sostegno delle strutture ricettive, nonché interventi di manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali ed ambientali locali, nonché dei relativi servizi pubblici locali fruibili anche dai turisti.

2. Gli interventi di cui al comma 1 sono illustrati annualmente al Consiglio Comunale anche tramite il D.U.P. allegato al Bilancio di Previsione.

3. Presupposto dell'imposta è il pernottamento in qualunque tipo di struttura ricettiva come definite dalla legge regionale in materia di turismo, nonché negli immobili destinati alla locazione breve, di cui all'art. 4 del D.L. 24 aprile 2017, n.50, ubicati nel territorio del Comune di Ponteranica.

4. Tra le strutture ricettive previste dal presente regolamento sono ricompresi anche gli alloggi destinati a locazioni ad uso turistico, affitto turistico previsti dall'art. 1 comma 2 lett.c) della Legge n. 431/1998 e successive modificazioni ed integrazioni.

5. L'applicazione delle aliquote d'imposta e del presente regolamento decorrono secondo i termini di legge.

ARTICOLO 3
Soggetto passivo e Responsabile degli obblighi tributari

1. Soggetto passivo dell'imposta è chi pernotta nelle strutture ricettive e negli immobili di cui all'art.2, e non risulta residente nel Comune di Ponteranica.

2. I soggetti responsabili della riscossione e degli obblighi tributari sono il gestore della struttura ricettiva e degli immobili di cui all'art. 2, comma 3 ed il soggetto che incassa il corrispettivo di cui all'art.

4. Comma 5-ter del D.L. 50/2017 convertito nella legge n. 96 del 2017 e l'eventuale rappresentante fiscale di cui all'art. 4, comma 5-bis del D.L. 50/2017 convertito nella legge n. 96/2017.

ARTICOLO 4
Misura dell'imposta

1. L'imposta di soggiorno è determinata per persona e per pernottamento ed è articolata in maniera differenziata tra le strutture ricettive ed immobili individuati nell'art. 2 in modo da tener conto delle caratteristiche e dei servizi offerti dai medesimi.
2. Le misure dell'imposta sono stabilite dalla Giunta Comunale con apposita deliberazione ai sensi dell'art. 42, comma 2, lettera f), del D.Lgs 18/8/2000 n°267 e successive modificazioni, comunque entro la misura massima stabilita dalla legge.
3. Nelle strutture e negli immobili di cui all'art. 2, l'imposta è applicata fino ad un massimo di 10 (dieci) pernottamenti consecutivi.

ARTICOLO 5
Esenzioni

1. Sono esenti dal pagamento dell'imposta di soggiorno:
 - a) i minori entro il diciottesimo anno d'età a condizione che gli stessi siano alloggiati gratuitamente presso la struttura e accompagnati da almeno un soggetto pagante l'imposta di soggiorno;
 - b) i malati che devono effettuare terapie presso strutture sanitarie site nel territorio provinciale e un eventuale accompagnatore;
 - c) chi assiste i degenzi ricoverati presso strutture sanitarie nel territorio provinciale in ragione di un accompagnatore per paziente;
 - d) i genitori, o accompagnatori delegati, che assistono i minori di anni diciotto, ricoverati presso strutture sanitarie del territorio comunale, per un massimo di due persone per paziente;
 - e) gli appartenenti alle forze dell'ordine, nonché al Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco e della Protezione Civile che pernottano per esigenze di servizio;
 - f) persone non autosufficienti con disabilità riconosciuta da apposita certificazione ex L. n. 104/1992 e relativo accompagnatore;
 - g) guide turistiche professionali legalmente riconosciute;
 - h) accompagnatori di gruppi organizzati nella misura di 1 (uno) ogni 25 (venticinque) soggetti paganti l'imposta di soggiorno;
 - i) gli autisti di pullman che soggiornano per esigenze di servizio

- j) coloro che alloggiano in strutture ricettive a seguito provvedimenti adottati da autorità pubbliche per fronteggiare situazioni di emergenza conseguenti ad eventi calamitosi o di natura straordinaria e per finalità di soccorso umanitario;
- k) coloro che alloggiano nelle strutture ricettive per far fronte a iniziative a gestione diretta del Comune per finalità strettamente istituzionali, turistiche e sociali, nel caso in cui il soggiorno sia a carico del Comune;
- l) il personale dipendente, in forma diretta o tramite agenzia di lavoro interinale, del gestore della struttura ricettiva situata nel Comune di Ponteranica che svolge attività lavorativa nella medesima. Rientrano nella fattispecie i lavoratori che presentano altra forma contrattuale che comprovi il rapporto di lavoro con la struttura ricettiva situata nel territorio del Comune di Ponteranica. Rientrano in tale fattispecie anche gli studenti in rapporto di stage;
- m) i pernottamenti effettuati presso gli "Ostelli della gioventù" così come definiti dalla legge regionale in materia di turismo.

2. L'esenzione di cui ai punti b), c), d), f) è subordinata alla presentazione al gestore della struttura ricettiva di apposita autocertificazione, come da modelli allegati, attestante le generalità del malato o del degente o del ricoverato ed il periodo di riferimento delle prestazioni sanitarie o del ricovero. L'accompagnatore dovrà altresì dichiarare, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n°445 del 2000 e successive modificazioni, che il soggiorno presso la struttura ricettiva è finalizzato all'assistenza sanitaria nei confronti del soggetto degente o del disabile.

3. L'applicazione dell'esenzione di cui alle precedenti lettere e), g), h), i), j), k), l) è subordinata alla consegna, da parte dell'interessato al gestore della struttura ricettiva, di apposita dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, resa in base al DPR n. 445/00.

ARTICOLO 6 ***Obblighi tributari per il gestore della struttura ricettiva***

1. I soggetti di cui all'art. 3, comma 2, sono responsabili del pagamento dell'imposta di soggiorno nonché degli ulteriori adempimenti previsti dalla legge e dal presente regolamento, inoltre sono tenuti ad informare, in appositi spazi, i propri ospiti dall'applicazione, dell'entità e delle esenzioni dell'imposta di soggiorno.

2. I soggetti di cui all'art. 3, comma 2, dichiarano al Comune di Ponteranica, entro quindici giorni dalla fine di ciascun semestre solare, il numero di coloro che hanno pernottato nel corso del semestre precedente, nonché il relativo periodo di permanenza, distinguendo tra pernottamenti imponibili e pernottamenti esenti con indicazione del tipo d'esenzione. I pernottamenti imponibili dovranno essere dichiarati distintamente per misura d'imposta applicata. Saranno dichiarati anche eventuali ulteriori informazioni utili ai fini del computo dell'imposta. La dichiarazione è trasmessa cumulativamente ed esclusivamente in via telematica.

3. I gestori delle strutture ricettive e degli immobili destinati alla locazione breve, ubicati nel territorio

del Comune di Ponteranica, indicheranno nella dichiarazione di cui al punto precedente i loro propri estremi identificativi. Inoltre nel caso di versamenti effettuati da soggetti diversi dal dichiarante, come ad esempio i soggetti che gestiscono i portali telematici, di cui all'art. 4, commi 5, 5 e 5-bis del D.L. 50/2017 convertito nella legge n. 96 del 2017 e l'eventuale rappresentante fiscale di cui all'art. 4, comma 5-bis del D.L. 50/2017 convertito nella legge n. 96 del 2017, indicheranno gli estremi di chi ha incassato il tributo e le modalità di riversamento distinte per soggetto che ha effettuato la riscossione e con indicazione del numero dei pernottamenti.

4. I soggetti che gestiscono i portali telematici, di cui all'art. 4, commi 5, 5 e 5-bis del D.L. 50/2017 convertito nella legge n. 96 del 2017 e l'eventuale rappresentante fiscale di cui all'art. 4, comma 5-bis del D.L. 50/2017 convertito nella legge n. 96 del 2017, indicheranno nella dichiarazione i dati di cui al precedente comma 2 distinti per ogni struttura ed immobile indicati al comma 3, dell'art. 2.

ARTICOLO 7 ***Versamenti***

1. I soggetti di cui all'art.3, comma 1, entro il termine di ciascun soggiorno, corrispondono l'imposta ai soggetti responsabili degli obblighi tributari, definiti all'art. 3, comma 2. Questi ultimi provvedono alla riscossione dell'imposta, rilasciandone quietanza, e al successivo versamento al Comune di Ponteranica.

2. I responsabili degli obblighi tributari, definiti all'art. 3, comma 2, effettuano il versamento delle somme riscosse a titolo di imposta di soggiorno entro trenta giorni dalla fine di ciascun semestre mediante la piattaforma nazionale pagoPA accessibile dal sito istituzionale del Comune di Ponteranica o altre forme di pagamento attivate dall'Amministrazione comunale.

ARTICOLO 8 ***Disposizioni in tema di accertamento***

1. Ai fini dell'attività di accertamento sull'imposta di soggiorno si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 161 e 162, della legge 27 dicembre 2006, n°296 e s.m.i.

2. Ai fini dell'esercizio dell'attività di controllo l'Amministrazione comunale, anche mediante l'utilizzo dei vari strumenti previsti dalla normativa per il recupero dell'evasione ed elusione, può:

- a) invitare i soggetti passivi ed i responsabili degli obblighi tributari ad esibire o trasmettere atti e documenti comprovanti le dichiarazioni rese;
- b) inviare ai soggetti responsabili degli obblighi tributari questionari relativi a dati e notizie di carattere specifico, con invito a restituirli compilati e firmati;
- c) utilizzare canali di collaborazione e/o convenzione con altri uffici pubblici, in particolar modo con la Questura di Bergamo, per il controllo dei soggiorni dichiarati dalle strutture ricettive.

ARTICOLO 9
Sanzioni

1. Le violazioni al presente regolamento sono punite con le sanzioni amministrative irrogate sulla base dei principi generali dettati, in materia di sanzioni tributarie, dai Decreti Legislativi 18 dicembre 1997, n°471, n°472 e n°473 e s.m.i., nonché secondo le disposizioni del seguente articolo.
2. Per l'omesso, ritardato o parziale versamento dell'imposta, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria pari al trenta per cento dell'importo non versato, ai sensi dell'articolo 13 del Decreto Legislativo n°471 del 1997. Al procedimento di irrogazione della sanzione di cui al presente comma si applicano, altresì, le disposizioni previste dal Decreto Legislativo n°472 del 1997. Per le violazioni di cui al presente comma trova applicazione l'istituto del ravvedimento operoso.
3. Per l'omessa, incompleta o infedele dichiarazione, alle prescritte scadenze, da parte del responsabile degli obblighi tributari, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 25 a 500 euro, per violazione degli obblighi discendenti dalle disposizioni di cui all'articolo 6 del presente regolamento, ai sensi dell'articolo 7-bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n°267. Al procedimento di irrogazione della sanzione di cui al presente comma si applicano le disposizioni della Legge 24 novembre 1981, n°689.
4. Per la violazione dell'obbligo di informazione alla clientela relativo all'applicazione, entità ed esenzioni dell'imposta di soggiorno, il responsabile degli obblighi tributari sarà passibile di sanzione amministrativa pecuniaria da 25 a 100 euro, ai sensi dell'art. 7-bis del D.lgs. 18 agosto 2000, n°267. Al procedimento di irrogazione della sanzione di cui al presente comma si applicano le disposizioni della Legge 24 novembre 1981, n°689.

ARTICOLO 10
Riscossione coattiva

1. Le somme accertate dall'Amministrazione comunale a titolo di imposta, sanzioni ed interessi, se non versate entro il termine di sessanta giorni dalla notificazione dell'atto, sono riscosse coattivamente.

ARTICOLO 11
Rimborsi

1. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.
2. Nei casi di versamento dell'imposta di soggiorno in eccedenza rispetto al dovuto, l'eccedenza può essere recuperata mediante compensazione con i pagamenti dell'imposta stessa da effettuare alle prescritte scadenze solo previa autorizzazione da inoltrare al servizio tributi almeno 15 giorni prima

della scadenza. Gli estremi della compensazione effettuata sono riportati nella dichiarazione di cui al precedente art. 6.

ARTICOLO 12
Contenzioso

1. Le controversie concernenti l'imposta di soggiorno sono devolute alla giurisdizione delle commissioni tributarie ai sensi del Decreto Legislativo 31 dicembre 1992, n°546 e successive modifiche.

ARTICOLO 13
Disposizioni transitorie e finali

1. Le disposizioni del presente regolamento si applicano con decorrenza di legge.

2. Per quanto non previsto nel presente regolamento, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di legge dell'ordinamento tributario ed in particolare i Decreti Legislativi n°471, 472, 473 del 18/12/1997, l'art.1 commi dal 158 al 170 della Legge 27/12/2006 n°296, il regolamento generale delle entrate approvato dal Consiglio Comunale di Ponteranica.

ALLEGATO A

(da conservare a cura del gestore della struttura ricettiva)

IMPOSTA DI SOGGIORNO - ATTESTAZIONE PER ESENZIONE

(soggetti che effettuano terapie con pernottamento nella struttura ricettiva)

IL/LASOTTOSCRITTO/A _____ NATO/A A _____ PROV.
(_____)

IL _____ RESIDENTE A _____ PROV. (_____) IN
VIA _____

N. _____ CAP _____ TEL./CELL. _____ E-MAIL _____

C.F.: _____

DICHIARA

DI AVER PERNOTTATO DAL _____ AL _____ PRESSO LA STRUTTURA RICETTIVA

_____ PER EFFETTUARE TERAPIE PRESSO LA

STRUTTURA SANITARIA _____ SITA
IN _____

VIA/PIAZZA _____ DAL _____ AL _____

Il/La sottoscritto/a ha reso la suddetta dichiarazione consapevole delle sanzioni penali in caso di falsità e di dichiarazioni mendaci, previste dall'art. 76 del D.P.R. 445/2000. La presente attestazione è resa in base agli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i. e consegnata al gestore della struttura.

NOTE:

DATA _____

FIRMA _____

ALLEGATI: copia del documento di identità del dichiarante

ALLEGATO B*(da conservare a cura del gestore della struttura ricettiva)***IMPOSTA DI SOGGIORNO - ATTESTAZIONE PER ESENZIONE**

(accompagnatore/genitore di malati che effettuano terapie o sono ricoverati, accompagnatore di portatori di handicap non autosufficienti)

IL/LASOTTOSCRITTO/A _____ NATO/A A _____ PROV.
(_____)

IL _____ RESIDENTE A _____ PROV. (_____) IN
VIA _____

N. _____ CAP _____ TEL./CELL. _____ E-MAIL _____

C.F.: _____

DICHIARA

DI AVER PERNOTTATO DAL _____ AL _____ PRESSO LA STRUTTURA RICETTIVA

PER UNO DEI SEGUENTI FINI:

- IN QUALITA' DI ACCOMPAGNATORE DI PERSONA AMMALATA (può usufruire dell'esenzione al massimo un accompagnatore per malato), SOTTOPOSTO A:
 - TERAPIE PRESSO LA STRUTTURA SANITARIA _____ A _____
VIA/PIAZZA _____ DAL _____
AL _____ (1)
 - RICOVERO PRESSO LA STRUTTURA SANITARIA _____ A _____
VIA/PIAZZA _____ DAL _____ AL _____ (2)
- IN QUALITA' DI GENITORE O ACCOMPAGNATORE DELEGATO (possono usufruire dell'esenzione al massimo n. 2 persone per paziente) DEL MALATO (MINORE DI ANNI 18) RICOVERATO PRESSO LA STRUTTURA SANITARIA _____
A _____ VIA/PIAZZA _____
DAL _____ AL _____ (3)
- IN QUALITA' DI ACCOMPAGNATORE DI PERSONA CON DISABILITA' RICONOSCIUTA DA APPOSITA CERTIFICAZIONE EX L. N. 104 DEL 1992 (può usufruire dell'esenzione al massimo un accompagnatore) (4)

Il/La sottoscritto/a ha reso la suddetta dichiarazione consapevole delle sanzioni penali in caso di falsità e di dichiarazioni mendaci, previste dall'art. 76 del D.P.R. 445/2000. La presente attestazione è resa in base agli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i. e consegnata al gestore della struttura.

DATA _____

FIRMA _____

ALLEGATI: copia del documento di identità del dichiarante

(1) Art. 5, comma 1, lettera b) del Regolamento sull'Imposta di Soggiorno del Comune di Ponteranica

(2) Art. 5, comma 1, lettera c) del Regolamento sull'Imposta di Soggiorno del Comune di Ponteranica

(3) Art. 5, comma 1, lettera d) del Regolamento sull'Imposta di Soggiorno del Comune di Ponteranica

(4) Art. 5, comma 1, lettera f) del Regolamento sull'Imposta di Soggiorno del Comune di Ponteranica